



RETE OSSERVATORI REGIONALI
DEI CONTRATTI PUBBLICI

GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO



REGOLAMENTO INTERNO

Approvato nella seduta del 1 febbraio 2022.

Il **Gruppo di Coordinamento Tecnico della Rete degli Osservatori** (in seguito anche “Gruppo di Coordinamento della Rete”),

visto il comma 2 dell’art. 12 del Protocollo d’intesa del 18 giugno 2021 tra le Regioni e le Province Autonome e ITACA per la costituzione e organizzazione della Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici (in seguito anche “Protocollo”),

nella seduta del 1 febbraio 2022

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto costituisce Regolamento interno del Gruppo di Coordinamento Tecnico della Rete degli Osservatori di cui al comma 2 dell’art. 12 del Protocollo ed ha ad oggetto la composizione, la definizione del ruolo, dei compiti e delle regole di organizzazione e funzionamento.
2. Il Regolamento è approvato con la maggioranza dei componenti ed è modificabile, con la stessa maggioranza, ad ogni seduta del Gruppo di Coordinamento.

Art. 2 – Funzioni e compiti del Gruppo di Coordinamento della Rete

1. Il Gruppo di Coordinamento della Rete, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del Protocollo, svolge le funzioni di pianificazione, indirizzo, monitoraggio e verifica delle attività della Rete.
2. Nell’ambito delle funzioni di cui al citato art. 12, comma 2, del Protocollo, il Gruppo di Coordinamento della Rete:
 - a) redige e condivide il piano annuale a preventivo ed a consuntivo delle attività e dei relativi costi, lo trasmette al Consiglio Direttivo di ITACA ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l’adozione dei relativi atti;
 - b) monitora l’attuazione del piano annuale di cui alla lettera a) e verifica il rispetto degli standard di funzionamento ed efficienza dell’attività degli Osservatori e degli strumenti di raccolta ed interscambio dei dati anche richiedendo informazioni e resoconti ai nodi della Rete;
 - c) rappresenta la Rete nei tavoli tecnici interistituzionali in materia di adempimenti informativi e di pubblicità nel settore dei contratti, degli investimenti e delle opere pubbliche anche relativamente a comparti specifici, complementari o accessori;
 - d) collabora alla predisposizione degli accordi e dei protocolli con le istituzioni centrali e gli altri soggetti terzi ai fini dell’inoltro al Consiglio Direttivo di ITACA ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l’adozione dei relativi atti;
 - e) aggiorna, valida e conserva la documentazione tecnica relativa ad ogni adempimento informativo e di pubblicità e la documentazione di supporto agli operatori (glossario, faq, manuali e guide);
 - f) propone attività e progetti anche ai fini del reperimento di fonti di finanziamento esterno.
3. Il Gruppo di Coordinamento della Rete svolge gli ulteriori ruoli, funzioni e compiti ad esso assegnati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (di seguito Conferenza) ed in forza dei

Protocolli sottoscritti dalla Conferenza e dalle Regioni e Province Autonome con gli organi dello Stato ed altri soggetti terzi.

4. Nell'ambito dei ruoli di cui ai commi 1 e 2, il Gruppo è sede di coordinamento delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'ANAC di cui al comma 9 art. 213 del D.Lgs. 50/2016.
5. Il Gruppo di Coordinamento della Rete, anche con l'ausilio di esperti:
 - esamina ed approva le proposte degli organi di cui al successivo art. 4, comma 3;
 - esprime parere in merito ad ogni proposta o iniziativa delle Regioni, di ITACA e della Conferenza in ordine alle tematiche ed alle attività contemplate all'interno del Capo II (artt. 3-9) del Protocollo.
6. Ai fini delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 12 del Protocollo, definisce gli standard e gli indicatori di efficienza del funzionamento dei nodi regionali suggerendo azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento; in caso di accertata inadempienza agli impegni di cui all'art. 4 del Protocollo, il Gruppo di Coordinamento della Rete provvede a proporre soluzioni di supporto ed a sollecitare il nodo regionale ad adempiere informando anche il Presidente della Regione interessato.

Art. 3 – Modalità di funzionamento

1. Il Gruppo di Coordinamento della Rete è convocato dal Coordinatore.
2. Per lo svolgimento di specifici compiti, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento della rete possono partecipare, su invito del Coordinatore, rappresentanti di altri organismi pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni o nei settori di interesse.
3. Il Gruppo di Coordinamento della Rete per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale del nodo di coordinamento presso ITACA di cui all'art. 13 del Protocollo e delle amministrazioni con cui collabora.
4. Il Gruppo di Coordinamento della Rete effettua le comunicazioni per il tramite di ITACA.
5. Le funzioni di segreteria organizzativa e supporto tecnico e operativo al Gruppo di Coordinamento della Rete e ai suoi organi sono garantite da ITACA, ai sensi dell'art. 13 del Protocollo, che a tal fine mette a disposizione, in forma stabile, adeguate risorse umane, economiche e strumentali ove disponibili.
6. Il Gruppo di Coordinamento della Rete e i suoi organi si riuniscono di norma presso la sede di ITACA.
7. Le riunioni del Gruppo di Coordinamento della Rete, che possono svolgersi anche con l'utilizzo di audio-videoconferenza o di mezzi omologhi, sono convocate a mezzo di posta elettronica almeno cinque giorni prima, salvo motivi di urgenza, con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Dell'esito delle riunioni viene redatto apposito verbale. Qualora non sia possibile redigere il verbale entro il termine della seduta stessa, verrà inviato via posta elettronica ai componenti del Gruppo di Coordinamento della Rete entro cinque giorni e, se non vi è dissenso espresso in forma scritta entro i successivi tre giorni lavorativi, si ritiene approvato; dovrà comunque essere ratificato nella successiva seduta.
9. Le deliberazioni/decisioni sono assunte dai rappresentanti o loro delegati partecipanti alle riunioni del Gruppo di Coordinamento della Rete con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, salvo il caso di modifica del presente Regolamento, di cui al comma 2 art. 1.

Art. 4 – Composizione ed organizzazione

Il Gruppo di Coordinamento della Rete è costituito dai responsabili degli Osservatori regionali/provinciali dei contratti pubblici (c.d. nodi regionali), i quali partecipano alle riunioni con diritto di voto.

1. Per le funzioni e compiti attribuiti ad ITACA dal Protocollo, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento della Rete partecipa il Direttore, come previsto dall'art. 12, comma 1, del Protocollo.
2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del responsabile dell'Osservatorio regionale/provinciale e/o del Direttore di ITACA, alla riunione può partecipare un altro soggetto, previa apposita delega scritta.
3. La struttura delle rete è così composta:
 - il Coordinatore;
 - il Vicecoordinatore;
 - i Gruppi di Lavoro delle Aree Tematiche;
 - il Comitato di raccordo delle Aree Tematiche.
4. Il Gruppo di Coordinamento della Rete ed i suoi organi si avvalgono di ITACA per il supporto tecnico ed operativo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Protocollo.

Art. 5 – Coordinatore e vice Coordinatore

1. Il Coordinatore e il vice Coordinatore sono nominati ai sensi dell'art.12 comma 1 del protocollo.
2. Il Coordinatore convoca e presiede il Gruppo di Coordinamento della Rete e rappresenta la Rete degli Osservatori nel Consiglio Direttivo dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - ITACA, nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e nelle sue Commissioni, nei rapporti istituzionali con gli organi nazionali ed internazionali di riferimento in materia; promuove, coordina ed organizza le attività d'interesse della Rete degli Osservatori; è coadiuvato dal Vicecoordinatore e si avvale della segreteria istituita presso ITACA.
3. Il Vicecoordinatore coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento; cura l'analisi e l'approfondimento di questioni di carattere tecnico; esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'elaborazione e l'evoluzione di una strategia unitaria; cura l'attuazione delle direttive del Gruppo di Coordinamento della Rete e verifica il raggiungimento degli obiettivi.
4. Il Coordinatore, il Vicecoordinatore, nonché i Responsabili dei Gruppi di Lavoro delle Aree Tematiche di cui al successivo art.6, in forma individuale o collegiale, possono svolgere audizioni e consultazioni di soggetti pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di acquisire i dati e le informazioni d'interesse del Gruppo di Coordinamento della Rete.

Art. 6 – Aree tematiche

1. Nell'ambito del Gruppo di Coordinamento della Rete sono istituiti tre Gruppi di Lavoro permanenti per le seguenti Aree Tematiche:
 - I. **Monitoraggio contratti e investimenti pubblici:** il Gruppo di Lavoro si occupa di flussi e adempimenti informativi e obblighi di pubblicità dei contratti e investimenti pubblici ai fini di monitoraggio e trasparenza, gestione banche dati, elaborazione dati, analisi, studio e ricerca;
 - II. **Sistemi informativi:** il Gruppo di Lavoro si occupa di sviluppo, gestione e manutenzione delle piattaforme e dei sistemi informativi e delle interconnessioni con sistemi terzi;
 - III. **Formazione e Supporto giuridico:** il Gruppo di Lavoro promuove, coordina e sviluppa, in raccordo con le competenti amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, programmi e iniziative di informazione e sensibilizzazione, nonché di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione dei R.U.P., in materia di contratti pubblici, acquisti innovativi e acquisti verdi, innovazione tecnologica e transizione digitale, *privacy*, semplificazione e trasparenza, prevenzione della corruzione; si occupa dell'approfondimento giuridico e giurisprudenziale in materia di contratti pubblici, fornisce pareri anche con riferimento alle attività di ITACA per l'Unità Operativa di Coordinamento (UOC) di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 25 gennaio 2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e ITACA.
2. I Gruppi di Lavoro permanenti sono equiparati alle aree ITACA e, pertanto, agli stessi possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo di ITACA compiti ulteriori rispetto a quelli di stretta competenza della Rete.
3. I Gruppi di Lavoro sono composti dai responsabili dei nodi della Rete o da tecnici delegati da loro individuati come componenti stabili. I coordinatori sono nominati dal Gruppo di Coordinamento della Rete. I componenti dei Gruppi di Lavoro possono nominare al loro interno vicecoordinatori e responsabili di sottogruppi o linee di attività anche permanenti.
4. L'ambito di competenza delle tre Aree tematiche con riferimento al Protocollo ed al redigendo Protocollo ANAC-Regioni, è riportato nell'allegato A e prevede temi di interesse congiunto fra le singole Aree.
5. Il Gruppo di Coordinamento della Rete si riserva, ove ritenuto necessario, di istituire nuovi Gruppi di Lavoro e/o di modificare le aree tematiche di cui al precedente comma 1.

Art. 7 – Comitato di raccordo delle aree tematiche

1. Il Coordinatore, il Vicecoordinatore della Rete e i responsabili delle Aree Tematiche costituiscono il Comitato di raccordo delle Aree Tematiche.
2. Il Comitato di raccordo coordina l'attività delle aree Tematiche e predispone le proposte da sottoporre al Gruppo di Coordinamento della Rete.
3. Il Comitato di raccordo delle Aree Tematiche può assumere decisioni di competenza del Gruppo di Coordinamento della Rete su questioni urgenti che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione utile.

Art. 8 – Nodo di coordinamento presso Itaca

1. Il nodo di coordinamento svolge le attività ed i compiti di cui agli art.li 3 e 13 del Protocollo.

2. L'attività e la funzionalità del nodo di coordinamento presso ITACA, nei limiti delle attività delegate dalle Regioni e Province Autonome, è soggetta al monitoraggio da parte del Gruppo di Coordinamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 12, comma 3 lett. b, del Protocollo.
3. Il Gruppo di Coordinamento della Rete può richiedere al Consiglio Direttivo di ITACA di assegnare al nodo di coordinamento ulteriori e più specifici compiti anche in relazione a progetti, accordi e protocolli sottoscritti dalla Conferenza e dalle Regioni con soggetti terzi.
4. ITACA provvede alla strutturazione, organizzazione e dotazione di risorse necessarie ad assolvere ai compiti di cui ai commi precedenti, in raccordo con il Gruppo di Coordinamento della Rete.

Art. 9 – Oneri

1. Ai componenti del Gruppo di Coordinamento della Rete e dei Gruppi di Lavoro, ai rispettivi supplenti, al Coordinatore, al Vicecoordinatore, non spetta alcun compenso in dipendenza della loro carica. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

Allegato A

Ambiti di competenza delle aree Tematiche: collegamenti con il Protocollo Rete degli Osservatori e con il redigendo protocollo ANAC-Regioni

Area monitoraggio (flussi e adempimenti informativi e obblighi di pubblicità a fini di monitoraggio e trasparenza e gestione banche dati, analisi e elaborazione dati, studio e ricerca)

Art.3

b) supporto giuridico formativo e informativo agli operatori delle stazioni appaltanti in ambito territoriale in materia di assolvimento di ogni obbligo informativo di pubblicità e di trasparenza in materia di contratti ed investimenti pubblici disposto dalle norme regionali, nazionali e comunitarie;

c) raccolta e acquisizione dei dati e delle informazioni in materia di contratti ed investimenti pubblici secondo modalità omogenee a fini di trasparenza, monitoraggio e pubblicità;

Art.4

Negli ambiti di cui alle lettere a), b) e d) di cui all'art.3, ogni Regione tramite il proprio Osservatorio si impegna a garantire lo svolgimento delle seguenti attività e servizi condivisi:

a) (limitatamente obblighi informativi) fornire assistenza, supporto e consulenza ai RUP ed agli operatori delle stazioni appaltanti tramite risposte a quesiti, diffusione di comunicati, circolari, faq, manuali e altra documentazione tecnica messa in condivisione nell'ambito della Rete degli Osservatori;

c) effettuare verifiche sul regolare adempimento degli obblighi di comunicazione e gestire i relativi solleciti ad adempiere per i flussi e secondo le relative cadenze e modalità concordate all'interno della Rete e con i soggetti titolari degli stessi;

3. Nell'ambito delle funzioni di ogni Osservatorio rientrano quelle specifiche di sezione regionale dell'Osservatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione regolate dall'accordo di cui all'art.213, comma 9, del DLgs. 50/2016, ed in particolare le attività relative all'acquisizione sul territorio di competenza delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali di detta Autorità ed alla gestione.

Riferimento intero articolo:

Art. 5 Ambito di copertura degli obblighi informativi e di pubblicità;

Art.8 Regole e tecniche comuni di raccolta, modellazione e formato dei dati

Temi nell'ambito Protocollo ANAC-Regioni:

Art.6 - Articolazione, compiti e ruoli delle Sezioni Centrale e Regionali dell'Osservatorio;

Art. 7 - Ambito del fabbisogno informativo;

Art.9 - Regole e tecniche comuni di acquisizione, modellazione e formato dei dati;

Art.15 - Misurazione dell'efficienza di funzionamento del sistema ed eventuali interventi o meccanismi di surroga;

Art.16 - Ulteriori ambiti di cooperazione fra le parti (confronto sulle istanze portate dalle Sezioni Regionali; definizione e condivisione di progetti di semplificazione e razionalizzazione delle rilevazioni di competenza dell'Autorità e delle Regioni, nonché di progetti di integrazione dei sistemi informativi; (...).

Art.3

d) studio, analisi e monitoraggio del mercato dei contratti e degli investimenti pubblici.

Art.4

d) elaborare con cadenza almeno annuale i dati di competenza per finalità di studio e ricerca secondo metodologie ed una reportistica standard condivisa con gli altri Osservatori regionali per garantire piena comparabilità dei risultati. A tale fine potranno condividere dati e informazioni per una elaborazione ed analisi congiunta dell'andamento del mercato dei contratti pubblici nella sua articolazione regionale;

e) mettere a disposizione dati, informazioni e indicatori, anche in formato open data, utili all'espletamento dell'attività delle singole stazioni appaltanti e per le finalità istituzionali proprie di ogni amministrazione in materia di anticorruzione e trasparenza nel rispetto delle norme vigenti.

Temi nell'ambito Protocollo Anac-Regioni:

Art. 7 - Ambito del fabbisogno informativo;

Art.9 - Regole e tecniche comuni di acquisizione, modellazione e formato dei dati;

Art.16 – (...) condivisione di metodologie e strumenti per l'analisi del mercato dei contratti pubblici, l'elaborazione e la diffusione dei dati ivi compresa la definizione e il calcolo di una batteria di indicatori di rischio e di legalità).

Area giuridica (organizzazione e erogazione formazione in materia di contratti pubblici, e supporto giuridico e UOC Ministero Infrastrutture – Itaca).

Art.3

a) supporto giuridico, (...) formativo alle stazioni appaltanti nell'attuazione della normativa comunitaria, statale e regionale anche nell'ambito della collaborazione con gli Organi dello Stato prevista dal comma 3 dell'art.29 del D.Lgs. 60/2016;

Art.4

b) collaborare all'organizzazione ed alla realizzazione delle iniziative di formazione, anche in modalità e-learning, della Rete volte a consentire il massimo accesso all'aggiornamento degli operatori delle stazioni appaltanti di competenza;

Temi nell'ambito Protocollo Anac-Regioni:

Art.16 - Ulteriori ambiti di cooperazione fra le parti

c) la condivisione di iniziative di formazione (...) alle stazioni appaltanti ed altre finalizzate alla qualificazione degli operatori, anche in modalità e-learning ed utilizzando materiali didattici condivisi, per l'attuazione della normativa, comunitaria, statale e regionale anche nell'ambito della collaborazione con gli Organi dello Stato prevista dal comma 3 dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 (...).

Art.3

a) supporto giuridico, informativo (...)alle stazioni appaltanti nell'attuazione della normativa comunitaria, statale e regionale anche nell'ambito della collaborazione con gli Organi dello Stato prevista dal comma 3 dell'art.29 del DLgs. 60/2016;

Art.4

a) (limitatamente agli aspetti giuridici) fornire assistenza, supporto e consulenza ai RUP ed agli operatori delle stazioni appaltanti tramite risposte a quesiti, diffusione di comunicati, circolari, faq, manuali e altra documentazione tecnica messa in condivisione nell'ambito della Rete degli Osservatori;

2. Nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza giuridica alle stazioni appaltanti di cui alla lettera a) dell'art.3, la Regione collabora con ITACA e il Ministero delle infrastrutture e trasporti all'erogazione del servizio "supporto giuridico" del Servizio Contratti Pubblici.

Temi nell'ambito Protocollo Anac-Regioni:

Art.16 - Ulteriori ambiti di cooperazione fra le parti

c) la condivisione di iniziative di (...) supporto alle stazioni appaltanti ed altre finalizzate alla qualificazione degli operatori (...) utilizzando materiali didattici condivisi, per l'attuazione della normativa, comunitaria, statale e regionale anche nell'ambito della collaborazione con gli Organi dello Stato prevista dal comma 3 dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 (...).

Area tecnico informatica (sviluppo, gestione e manutenzione piattaforme e sistemi informativi e interconnessione con sistemi terzi)

Riferimento intero articolo:

Art.6 Sistema informativo per la raccolta e l'interscambio dei dati;

Art.8 Regole e tecniche comuni di raccolta, modellazione e formato dei dati;

Art.9 Regole di interoperabilità ed interscambio dei dati.

Temi nell'ambito Protocollo Anac-Regioni:

Art. 8 - Condivisione e aggiornamento delle anagrafiche

Art.9 - Regole e tecniche comuni di acquisizione, modellazione e formato dei dati

Art.10 - Regole del modello di interscambio in relazione ai flussi informativi ai fini di pubblicità

Art.11 - Modello di acquisizione ed interscambio dei dati e delle informazioni

Art.12 - Regole di interoperabilità ed interscambio dei dati